



Comune di Quartu Sant'Elena  
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
ECONOMICO PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ANZIANI E DISABILI"**

Approvato con  
deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 92  
del 29/11/2016

## ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la determinazione e l'erogazione di interventi di sostegno economico a copertura delle rette applicate dagli enti gestori di residenze sanitarie assistenziali, comunità integrate e/o protette e strutture residenziali socio assistenziali, con lo scopo di assicurare l'accesso, alle prestazioni agevolate socio sanitarie, di adulti e disabili.

In particolare, si pone l'obiettivo di definire le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, nonché, in concreto la misura dell'intervento economico eventualmente da erogare in base ai criteri di partecipazione economica del beneficiario e dei familiari, inclusi i figli non ricompresi nel nucleo familiare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture autorizzate nella Regione a cittadini residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena alla data del ricovero.

## ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO ECONOMICO

Il cittadino (o chi ne esercita legalmente la tutela o altro familiare che assume la responsabilità di rappresentanza) che richiede l'intervento di sostegno economico dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE dell'interessato ai sensi dell'art. 6 del citato DPCM 159/2013 per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare del richiedente e contenente l'indicazione dei figli non conviventi con le rispettive residenze;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi non fiscalmente rilevanti che non siano riportati nella dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE;
- eventuale certificazione di handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- eventuale valutazione dell'Unità di valutazione territoriale della ASL competente territorialmente per l'inserimento in RSA e in comunità integrate e/o protette;
- dichiarazione in cui vengono riportati l'indicazione della struttura, le modalità della degenza, la data di inizio e la durata della degenza;

## ART. 3 – RAPPORTI GIURIDICI

L'indicazione del ricovero in residenza sanitaria assistenziale o in comunità integrata e/o protetta in relazione alle accertate condizioni psico-fisiche – relazionali, a seguito dell'espressione dell'Unità di

Valutazione Territoriale, è rimessa di norma all'Azienda Sanitaria Locale, titolare del rapporto giuridico con la residenza sanitaria assistenziale per l'onere della quota sanitaria della degenza.

Il cittadino, per la quota sociale posta a proprio carico, procede al perfezionamento del rapporto contrattuale con la struttura.

Pertanto, i rapporti contrattuali che insorgono all'atto dell'inserimento nella struttura sono: per la corresponsione della quota sanitaria, ove prevista, tra ASL competente territorialmente e struttura; per il pagamento della quota sociale, tra il cittadino e la struttura.

Il comune interviene assumendo a proprio carico un contributo economico nella misura prevista dal regolamento che, stante l'oggettivo impedimento del cittadino degente a divenire il soggetto percepente, può essere corrisposto direttamente alla struttura ospitante e liquidata sulla base di note periodiche di rendicontazione, attestanti la durata effettiva e l'importo che il Comune è tenuto a sostenere.

#### ART. 4 - SOSTEGNO ECONOMICO PER UTENTI SOLI IN VITA

Per i cittadini per cui risulti accertata dal Servizio Sociale Professionale l'assenza di rete familiare di sostegno, il Comune contribuisce alla quota residua della retta sociale, dopo che il cittadino stesso ha destinato al pagamento della retta tutti i propri redditi ed altre entrate personali, anche non fiscalmente rilevanti che non siano riportati nella dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE, ed il proprio patrimonio mobiliare. Deve restare comunque nella disponibilità del cittadino una somma mensile pari ad euro 150, per esigenze e spese personali. Qualora il cittadino, pur disponendo di entrate insufficienti, sia proprietario o comproprietario di immobili o beni che, per le sue particolari condizioni, sia impossibilitato ad alienare, potrà sottoscrivere un atto di garanzia, in forma legale, a favore del Comune per il recupero successivo, sul valore del capitale immobiliare posseduto, delle spese assunte in suo favore.

#### ART. 5 - SOSTEGNO ECONOMICO IN PRESENZA DI RETE FAMILIARE DI SOSTEGNO

Per i cittadini facenti parte di nuclei familiari, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con la presenza del coniuge e/o di figli anche non conviventi, l'intervento economico è previsto in presenza di un valore I.S.E.E., comprensivo della componente aggiuntiva riferita ai figli non conviventi, non superiore a 12.000. La misura dell'intervento è stabilita nella tabella sottostante, prevedendo la misura massima per valori ISEE inferiore a 3.000.

Valore ISEE del nucleo familiare di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 comprensivo della componente aggiuntiva riferita ai figli non conviventi		Intervento Economico mensile
Da 0	A 3.000	Intera retta
Da 3001	A 5.000	1900
Da 5001	A 6.000	1400
Da 6001	A 7.000	1200
Da 7001	A 8.000	1050
Da 8001	A 9.000	900
Da 9.001	A 10.000	750
Da 10.001	A 11.000	600
Da 11.001	A 12.000	300

I valori vengono aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

La contribuzione del Comune non potrà, comunque, superare la differenza fra la retta mensile di ricovero e il reddito dell'assistito, comprensivo dell'indennità di accompagnamento e/o altre entrate non computabili ai fini ISEE, salvo la somma riservata ad esigenze e spese personali, come previsto all'art. 4. Qualora a seguito dell'ingresso in struttura di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o altri familiari privi di redditi di vivere autonomamente, il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in Struttura deve essere lasciato a disposizione dei familiari a seguito di valutazione socio-economica da parte del Servizio Sociale professionale, avendo riguardo alle risorse corrispondenti al minimo vitale per nucleo familiare stabilito dalla RAS. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

In caso di insufficienza delle risorse stanziare in bilancio si procederà alla riduzione proporzionale dell'importo degli interventi fra gli aventi diritto.

#### ART. 6 - VERIFICHE REQUISITI

Il Comune, in caso di proroga dell'inserimento in struttura e comunque annualmente, verifica la persistenza del diritto all'integrazione economica della retta e l'eventuale variazione dell'entità del sostegno economico riconosciuto. E' obbligo del cittadino comunicare qualunque variazione intervenuta nella propria situazione economica che possa influire sul diritto al riconoscimento dell'integrazione.

#### ART. 7 - RICOVERI IN CONDIZIONI D'URGENZA

In caso di accertate condizioni d'urgenza connesse alla tutela della sicurezza, incolumità e salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, il Comune agirà assumendosi l'intero onere della retta di degenza nella struttura, riservandosi successivamente di effettuare le eventuali procedure amministrative per il recupero delle somme e le segnalazioni alle autorità competenti per eventuali responsabilità degli obbligati.

#### ART. 8 - CONTROLLI SULLE CERTIFICAZIONI

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.

Il controllo formale sulle dichiarazioni viene svolto con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale, Catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.).

Il Comune si riserva di effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza al fine di ulteriori accertamenti dei contenuti dichiarati.